

- (15) Per quanto riguarda Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia, per il funzionamento dell'EES occorre la concessione di un accesso passivo al VIS e l'attuazione di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. Pertanto, l'EES dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni entro l'entrata in funzione dell'EES. Gli Stati membri in cui l'EES non è operativo dall'entrata in funzione iniziale dovrebbero connettersi all'EES conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno soddisfatte tutte le suddette condizioni.
- (16) Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 23 aprile 2018.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Connessione dei punti centrali di accesso di ciascuno Stato membro

Ai fini degli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2017/2226, i punti di accesso centrale di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 hanno accesso all'EES per trattare le richieste delle unità operative in seno alle autorità designate.

Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c) del regolamento (UE) 2017/2226, ogni Stato membro provvede alla connessione del suo punto o dei suoi punti di accesso centrale all'interfaccia uniforme nazionale in conformità delle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

Articolo 2

Connessione del punto centrale di accesso di Europol

Ai fini dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2226, il punto di accesso centrale di Europol di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 ha accesso all'EES per il trattamento delle richieste dell'autorità designata da Europol di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

A norma dell'articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2226, Europol provvede alla connessione del suo punto di accesso centrale a un'apposita interfaccia uniforme in conformità delle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/2226.

Articolo 3

Raccolta di dati ai fini dell'elaborazione delle statistiche di cui all'articolo 72, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2226

Per agevolare la raccolta dei dati necessari per elaborare le statistiche che gli Stati membri ed Europol devono predisporre a norma dell'articolo 72, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2226, eu-LISA mette a disposizione del punto o dei punti di accesso centrale di cui all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 2, di tale regolamento una soluzione tecnica. L'utilizzo di tale soluzione è facoltativo. In caso di utilizzo, gli Stati membri e Europol sono responsabili della diffusione a livello nazionale e della gestione tecnica e operativa di tale soluzione. Tale soluzione deve consentire la raccolta dei seguenti dati statistici per ogni richiesta di accesso all'EES:

- a) l'autorità designata, il punto centrale di accesso e l'unità operativa che avvia la richiesta di cui all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226;
- b) un indicatore (*flag*) che informa se la richiesta ha permesso di ottenere una corrispondenza positiva;
- c) un indicatore che segnala se la consultazione è stata effettuata per fini di identificazione o per cartelle di ingresso/uscita;

